



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



La comunicazione dei dati al Registro dei Titolari effettivi: l'obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli amministratori di società di capitali, fondazione e *trust* e il loro obbligo di comunicare i dati al Registro delle Imprese

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Giuseppe Mancini

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



L'istituzione del Registro dei Titolari
effettivi e i soggetti che sono obbligati a
trasmettere i dati ed a comunicarne le
variazioni

Il registro dei titolari effettivi

COSA PREVEDE LA NORMA

Iscrizione del titolare effettivo al Registro delle Imprese

Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 cc (SRL, SPA, SAPA e COOPERATIVE), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese tenute all'iscrizione al registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, e COMITATI) nonché i TRUST produttivi di effetti giuridici rilevanti e istituti affini hanno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.

L'adozione del registro era subordinata all'emanazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 90/2017 (**4.07.2017**) di apposito decreto da parte del MEF che sentito il MISE avrebbe dovuto individuare dati e informazioni da comunicare, le modalità di comunicazione, le modalità di consultazione, i termini, competenza e modalità per l'accesso. Con D.lgs 125/2019 il termine di 12 mesi veniva trasformato in 36 mesi, pertanto, il termine ultimo per l'emanazione del decreto si spostava dal 04.7.2018 al 4.7.2020.

Il Decreto è stato pubblicato il 25 maggio 2022 ed è entrato in vigore il 9 giugno.

Il registro dei titolari effettivi

La situazione ante DM 55 del 11.03.2022

Il registro nei diversi paesi					
Nazione		Ha il registro dei beneficiari effettivi?		Il registro è aperto?	
	Austria	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Belgio	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Bulgaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Croazia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Cipro	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Repubblica Ceca	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Danimarca	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Estonia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Finlandia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Francia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Grecia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Spagna	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Paesi Bassi	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Irlanda	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Lituania	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Annunciato
	Lussemburgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Lettonia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Malta	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Germania	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Norvegia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Polonia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Portogallo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Romania*	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Slovacchia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Slovenia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Svezia	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì
	Ungheria	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	No
	Italia	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	No


Fonte: *Transparent Data*. Pubblicato in *Blog Transparent Data ENG*
 * La Romania ha istituito il registro dei titolari effettivi nel secondo semestre 2020



Il registro dei titolari effettivi

COSA MANCA

**DM 11 Marzo 2022,
n.55**



**Entrato in vigore il 9 Giugno 2022
(pubblicazione in G.U. il 25 maggio
2022)**

Tuttavia, per la piena operatività delle novità è necessario che il MISE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, emani:

- 1) Un decreto che approvi il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese;
- 2) Un decreto che fissi i diritti di segreteria;
- 3) Un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;
- 4) Un decreto finale che accerti l'operatività del sistema di comunicazione.

Art. 3 comma 6 DM 55: LE COMUNICAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PRESENTE COMMA (Provv. MISE attestante l'operatività)

1

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22

D-Lgs 231/2007

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, **DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.**

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

Il registro dei titolari effettivi

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22

D-Lgs 231/2007

2

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche di diritto privato, i trust espressi e gli istituti giuridici affini devono **acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Il registro dei titolari effettivi

GLI ESECUTORI DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22

D-Lgs 231/2007

Per le imprese dotate di personalità giuridica

Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora, nonostante i dati acquisiti, "permangono dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, **a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci**".

"L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante".

Salvo il caso non costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Il registro dei titolari effettivi

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22

D-Lgs 231/2007

Per le persone giuridiche private

Esecutori di tale adempimento sono il fondatore (ove in vita) ovvero i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente che devono acquisire tali informazioni richiedendole al titolare effettivo anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Per i Trust e Istituti affini

Esecutori di tale adempimento sono il fiduciario dei trust e le persone equiparabili (per diritti, poteri e facoltà esercitate) ai fiduciari dei trust degli istituti affini.

Il registro dei titolari effettivi

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Sono due sezioni speciali del Registro Imprese gestito dalle Camere di Commercio che accoglieranno per la conservazione i dati dei titolari effettivi.

SEZIONE ORDINARIA (O AUTONOMA)

conterrà i dati dei titolari effettivi d'impresе dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche di diritto privato

SEZIONE SPECIALE

accoglierà, invece, le informazioni sulla titolarità effettiva dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché degli istituti giuridici affini

Il registro dei titolari effettivi

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

IMPRESSE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA

SRL
SPA
SAA
SOCIETA COOPERATIVE
SOCIETA' MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' CONSORTILI

PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

che acquisiscono personalità giuridica in seguito all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche o quello gestito dalle Prefetture

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
FONDAZIONI
ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO

TRUST

disciplinati dalla CONVENZIONE
DELL'AJA

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

?

MANDATO FIDUCIARIO
VINCOLO DI
DESTINAZIONE



Il registro dei titolari effettivi

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

TRUST

sono quelli che



FOCUS

1 Sono quelli disciplinati dalla **Legge 16.10.1989 n. 364** con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 1.7.1985 entrata in vigore il 1.1.1992. In Italia, per l'assenza di una specifica disciplina civilistica, la Convenzione Aja rappresenta il principale punto di riferimento dell'Istituto giuridico.

2 In possesso di codice fiscale

3 Residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

4 Non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato ma che hanno redditi quivi prodotti

Parte della **dottrina** sostiene che si tratti solo dei Trust che abbiano posto in essere una qualunque attività che abbia coinvolto l'**ANAGRAFE TRIBUTARIA** per, ad esempio, una registrazione, una fattura, il rilascio del codice fiscale ecc.

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI



FOCUS

Si intendono gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, **determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi** anche avuto riguardo alla destinazione dei beni a uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

L'elenco degli istituti giuridici affini ai trust è pubblicato dalla Commissione Europea sulla base delle notifiche effettuate dagli stati membri *

* Pubblicato sulla base dell'art. 31 della Direttiva UE 2015/849 (c.d. V Direttiva) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

ITALIA

Mandato fiduciario Legge 1966/39

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc

Il registro dei titolari effettivi

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE **NON** RIGUARDA

SOCIETA' DI PERSONE


ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

CONSORZI (salvo assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica)

IMPRESE SOCIALI (salvo non assumano la forma di una società o di una persona giuridica tenuta all'iscrizione al Registro delle Imprese)


Il registro dei titolari effettivi

GLI ESECUTORI DELL'OBBLIGO



Il registro dei titolari effettivi

GLI ESECUTORI DELL'OBBLIGO



NON SONO I PROFESSIONISTI bensì:
i legali rappresentanti si imprese con personalità giuridica
i fondatori/titolari di poteri di amministrazione delle Fondazioni/Associazioni
i trustee e soggetti ad essi equiparabili per i Trust e Istituti affini

Non sono previste deleghe alla trasmissione da parte degli intermediari

La pratica di comunicazione dei dati dovrà essere firmata digitalmente direttamente dall'amministratore dei soggetti interessati

Amministratori Società di capitali

Fondatori e legale rappres. di persone giuridiche private

Fiduciari di trust e istituti affini



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il registro dei titolari effettivi

COME INVIARE LA PRATICA

Amministratori Società di capitali

Fondatori e legale rappres. di persone giuridiche private

Fiduciari di trust e istituti affini



Dovranno essere muniti di FIRMA DIGITALE

Le pratiche devono essere inviate attraverso la **Comunicazione Unica** tramite l'**ambiente di DIRE** (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo **modello base TE**.

Il registro dei titolari effettivi



MODELLO TE

Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).

Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE (es. modello S2, modello S, modello INT. P, ecc...)

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.

Il registro dei titolari effettivi

LA COMUNICAZIONE

CONTENUTO

PER TUTTI

Vanno comunicati gli stessi dati che i legali rappresentanti degli enti in generale sono già tenuti ad acquisire, conservare e comunicare ai soggetti destinatari della normativa in virtù del richiamato obbligo di collaborazione attiva

Dati che tutti i soggetti obbligati devono trasmettere

IMPRESSE DOTATE DI
PERSONALITA' GIURIDICA

PERSONE GIURIDICHE DI
DIRITTO PRIVATO

TRUST

ISTITUTI GIURIDICI
AFFINI

DATI ANAGRAFICI DEI TITOLARI EFFETTIVI

Nome, cognome, luogo e data di nascita;

Codice fiscale

Residenza o domicilio

Cittadinanza

Opzione per limitare l'accesso alle informazioni ai terzi (**dovrà essere indicato un indirizzo PEC**)

Il registro dei titolari effettivi

LA COMUNICAZIONE

CONTENUTO

SPECIFICI

ALTRI DATI

IMPRESSE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA

ENTITA' DELLA
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
SOCIALE

LE MODALITA' DI ESERCIZIO
DEL CONTROLLO (se non
sussiste la condizione della
partecipazione)

PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

DENOMINAZIONE ENTE

SEDE LEGALE E, SE
DIVERSA, QUELLA
AMMINISTRATIVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PEC

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

DENOMINAZIONE
ENTE

ETREMI ATTO
COSTITUTIVO



Il registro dei titolari effettivi

LA COMUNICAZIONE

CONTENUTO

PER TUTTI

IN OGNI CASO AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DI RESPONSABILITA' E CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PENALE E SPECIALE IN MATERIA DI FALSITA' DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI RESE

IL CONTROINTERESSATO E LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI IN CUI L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA PUO' ESSERE ESCLUSO, IN TUTTO O IN PARTE, QUALORA ESPONGA IL TITOLARE EFFETTIVO A UN RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIE, VIOLENZA O INTIMAZIONE

Il registro dei titolari effettivi

LE COMUNICAZIONI E LE TEMPISTICHE

ENTITA GIURIDICHE COSTITUITE
PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO MISE

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Prov. MISE che attesta l'operatività del sistema di comunicazione

ENTITA' GIURIDICHE COSTITUITE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO MISE

Entro 30 giorni dalla costituzione (dall'iscrizione al Registro Imprese o diverso Registro che ne sancisce la nascita ad esempio Runts, vari Registri Regionali ecc)

VARIAZIONE DEI DATI

Entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione

COMUNICAZIONE ANNUALE (ossia una
conferma annuale dei dati)

Entro 12 MESI dalla:

- prima comunicazione
- comunicazione ultima variazione
- comunicazione ultima conferma

La conferma annuale potrà essere trasmessa allegandola alla pratica annuale di deposito del Bilancio d'esercizio (art.3 co.3 DM 55/2022)

I TERMINI SONO PERENTORI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi

Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati

Il registro dei titolari effettivi

I SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO

Autorità

- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Autorità di vigilanza di settore
- UIF
- DIA
- GdF (Nucleo Polizia Valutaria)
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- Autorità giudiziaria
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale

Accedono INCONDIZIONATAMENTE ad entrambe le sezioni solo dopo la sottoscrizione di Convenzione con Unioncamere e con il gestore ovvero Infocamere Scpa che ne disciplini modalità tecniche e operative

Soggetti destinatari della normativa AR

- Intermediari bancari e finanziari
- Professionisti
- Altri operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco

Pubblico

Il registro dei titolari effettivi

L'ACCESSO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Soggetti obbligati

Accedono INCONDIZIONATAMENTE ad entrambe le sezioni, previo **accreditamento**, a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela

ACCREDITAMENTO

Il professionista per poter consultare il Registro (sezione autonoma e speciale) dovrà, oltre al pagamento dei diritti di segreteria, preliminarmente accreditarsi mediante l'invio di una richiesta alla CCIAA territorialmente competente mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni:

- di appartenere ad una delle categorie di soggetti obbligati agli adempimenti AR;
- I dati identificativi e indirizzo PEC del soggetto obbligato;
- Indicazione dei soggetti delegati ad operare;
- Indicazione dell'Organismo di autoregolamentazione;
- La finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni acquisite

L'autorizzazione, comunicata a mezzo PEC, conserverà la propria validità per un periodo di due anni dalla data del primo accesso o del successivo rinnovo

Il registro dei titolari effettivi

Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati

I soggetti obbligati segnalano tempestivamente alla Camere di Commercio territorialmente competente, tramite autodichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione e quelle acquisite in sede di adeguata verifica.

Le segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendone l'anonimato del segnalante.

Il registro dei titolari effettivi

L'ACCESSO DEL PUBBLICO

AI DATI CONTENUTI NELLA **SEZIONE AUTONOMA**
(pagamento diritti di segreteria)

L'accesso è riconosciuto a chiunque previa richiesta

Si possono ottenere le seguenti informazioni:

- Nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo
- Condizioni da cui deriva lo status di TE

AI DATI CONTENUTI NELLA **SEZIONE SPECIALE**
(pagamento diritti di segreteria)

L'accesso è riconosciuto solo alle persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Mediante trasmissione di una richiesta motivata d'accesso che attesti la sussistenza dei presupposti sopra esposti

Entro 20 giorni la Camera di Commercio consente l'accesso o comunica il divieto a mezzo PEC. Il silenzio equivale a diniego




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Il controinteressato

IL CONTROINTERESSATO

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA (sezione autonoma che speciale) POTREBBE ESSERE LIMITATA NEL CASO IN CUI, IN SEDE DI COMUNICAZIONE DEI DATI, IL TITOLARE EFFETTIVO ABBAIA SEGNALATO LA SUSSISTENZA DI MOTIVAZIONI SOGGETTIVI (SOGGETTO INCAPACE O MINORENNE) OVVERO SITUAZIONI DI CARATTERE ECCEZIONALE CHE POTREBBERO RICONDURRE A RISCHI DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, VIOLENZA O INTIMAZIONE.



SI ATTIVA LA PROCEDURA DI TUTELA



La Camera di Commercio invia la richiesta di accesso, a mezzo PEC, al CONTROINTERESSATO (titolare effettivo).

Entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, il CONTROINTERESSATO potrà trasmettere una motivata opposizione.

A fronte dell'opposizione la CCIAA valuta (caso per caso) le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato anche alla luce del principio di proporzionalità tra rischio paventato e l'interesse all'accesso.

IL CONTROINTERESSATO

Entro 20 giorni dalla richiesta di accesso la CCIAA comunica al richiedente, sempre a mezzo PEC, l'eventuale diniego motivato, totale o parziale.

Il silenzio della Camera di Commercio viene equiparato a rifiuto all'accesso.

Art. 7 comma 5 DM 55/2022: «avverso il diniego dell'accesso il richiedente puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 »



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Le sanzioni penali a carico degli
amministratori nei casi di infedeltà nella
comunicazione dei dati al registro dei
titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi

LE SANZIONI

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA

Art. 55 co.3 DLgs
231/07

CLIENTE

(chi fornisce dati e informazioni)

Salvo il caso non costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica, fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 55 co.2 DLgs
231/07

PROFESSIONISTA

(chi riceve e conserva dati e informazioni)

Pur non essendo configurabile il concorso alla violazione del cliente, se il professionista acquisisce consapevolmente e conserva dati e informazioni falsi su cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura risponderà del reato proprio previsto dal 2° comma dell'art. 55: reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Stessa sanzione per chi falsifica i dati e le informazioni.

Il professionista abbia diligentemente acquisito dati falsi ritenendoli veri, se è in grado di dimostrare l'altrui inganno, non soggiace ad alcuna pena (in forza del principio di cui all'art.48 c.p.).

Il registro dei titolari effettivi

LE SANZIONI

Art. 56 co.1 DLgs
231/07

PROFESSIONISTA

Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul titolare effettivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000. In caso di violazione gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime si applica la sanzione pecuniaria che va da euro 2.500 a euro 50.000.

CONDOTTE SANZIONATE

- MANCATA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL CLIENTE O DELL'ESECUTORE
- MANCATA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO
- MANCATA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E NATURA
- VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE

SANZIONE PECUNIARIA BASE
EURO 2.000

In caso di violazione gravi, ripetute e sistematiche
ovvero plurime si applica la sanzione pecuniaria che va
da euro 2.500 a euro 50.000

LE SANZIONI più strettamente connesse al nuovo obbligo

Alle Camere di Commercio territorialmente competenti è affidato il compito di provvedere alle attività di accertamento, controllo e irrogazione delle sanzioni

Nel caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati richiesti risulterà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 cc → da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032

Con riduzione ad 1/3 nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 689/1991 la sanzione sarà applicata ad ogni membro del Cda e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.

LE SANZIONI più strettamente connesse al nuovo obbligo

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI NELLE AUTODICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEI DATI – art. 75 e 76 DPR 445/2000

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, per espresso rinvio alle disposizioni penali dettate dall'art.76 →

Art. 483 c.p.: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con **la reclusione fino a due anni** (la sanzione prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà).

Art. 495 c.p.: "chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona". La sanzione prevista è **la reclusione da uno a sei anni**, e non può essere inferiore a due anni "se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile" oppure "se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

L'art. 483 si applica nel caso in cui la dichiarazione mendace riguardi un "fatto", **mentre la dichiarazione o l'autocertificazione mendace è punita dall'art. 495 c.p. quando riguarda l'identità, lo stato o le qualità personali.**

Grazie per l'attenzione

e-mail: **g.mancini@studiobucciarelli.it**
tel.: **02.43.81.131**